



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 230 DEL 12/10/2020

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI EX DPCM 17.3.2020. REVOCA DELIBERAZIONE N. 213/2020. CONFERMA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2020/2022.

Il giorno **12** del mese di **Ottobre** dell'anno **2020** alle ore **12.30** in Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del **12/10/2020**
Presiede l'adunanza CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco
Dei signori Membri della Giunta Comunale

Nominativo		Presente
CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco	Sindaco	SI
BUZZI LANGHI Davide Mario	Vice Sindaco	NO
BAROSINI Giovanni	Assessore	NO
BORASIO Paolo	Assessore	NO
CICCAGLIONI PierVittorio	Assessore	NO
FORMAIANO Monica	Assessore	SI
FTEITA FIRIAL Cherima	Assessore	SI
LUMIERA Cinzia	Assessore	SI
ROGGERO Mattia	Assessore	SI
STRANEO Silvia	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Ganci Francesca.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a trattare l'oggetto sopra indicato.

Su proposta n. 511 del 09/10/2020

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI EX DPCM 17.3.2020. REVOCA DELIBERAZIONE N. 213/2020. CONFERMA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2020/2022.

Il Responsabile del Servizio Autonomo Risorse Umane propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D.Lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del D.Lgs.165/2001 dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del D.Lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: “per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”.

Dato quindi atto che, in ossequio all’art. 6 del D.Lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l’ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l’amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

A) contenimento della spesa di personale;

B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) lettera abrogata; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione</p>
--	--

A2. Situazione dell’ente

Preso atto che l’art. 16 del D.L. 24.12.2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all’art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € **26.281.841,76** così definito:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006

	2011	2012	2013
Intervento 1	29.605.576,46	26.257.388,88	23.824.354,85
Intervento 3	717.184,29	460.819,00	2.420,00
Intervento 7	1.572.745,27	1.412.457,98	1.284.420,57
Altre spese di personale	134.871,73	55.089,75	68.783,85
Totale spese di personale	32.030.377,75	28.185.755,61	25.179.979,27
- Detrazioni	1.529.007,96	2.363.534,52	2.658.044,86
Spesa di personale per rispetto limiti	30.501.369,79	25.822.221,09	22.521.934,41
Media triennio 2011/2013	26.281.841,76		

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 14.02.2020 ad oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni personale per il triennio 2020/2022" con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 ;

Dato atto che il PTFP è stato predisposto attuando una politica di riduzione della spesa del personale, come previsto dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con deliberazione C.C. n. 108/18060-343 del 07.08.2019, e quindi utilizzando circa il 50% del budget assunzionale per ciascun anno del triennio 2020/2022 così come segue:

RESIDUO ANNO 2018 - TEMPO INDETERMINATO

CATEGORIA	PROFILO	MODALITA'	NUMERO	NOTE
D	Specialista di vigilanza	progressione verticale	1	Selezione conclusa ed approvata graduatoria – approvata deliberazione GC assunzione (n. 332 del 12.12.2019 trasmessa a Commissione EELL in data 13.12.2019 per la quale la Commissione ha inviato nota 16.01.2020 prot. 622.
	Specialista amministrativo	CONCORSO	1	Selezione conclusa ed approvata graduatoria. In attesa autorizzazione all'assunzione vincitore.
	Specialista tecnico	CONCORSO	1	Selezione conclusa ed approvata graduatoria – approvata deliberazione GC assunzione (n. 332 del 12.12.2019 trasmessa a Commissione EELL in data 13.12.2019 per la quale la Commissione ha inviato nota 16.01.2020 prot. 622.
C	Istruttore servizi informatici	CONCORSO	1	Selezione conclusa ed approvata graduatoria. In attesa autorizzazione all'assunzione vincitore.
	Agente Polizia Municipale	CONCORSO	2	Selezione in corso di svolgimento.

TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019

CATEGORIA	PROFILO	MODALITA'	NUMERO	NOTE
D	Specialista Tecnico	Progressione Verticale	1	Bando in corso di pubblicazione
	Specialista Amm.vo Contabile	Mobilità volontaria / Concorso	1	Utilizzo Graduatoria approvata
	Specialista Amm.vo Contabile	Progressione verticale	1	Utilizzo Graduatoria approvata
	Specialista Tecnico	Mobilità volontaria / Concorso	1	Utilizzo Graduatoria approvata
C	Agente Polizia Municipale	Mobilità volontaria / Concorso	6	Utilizzo graduatoria e/o utilizzo graduatorie di altri enti e/o mobilità
	Istruttore Tecnico	Mobilità volontaria / Concorso	1	Utilizzo Graduatoria approvata
	Istruttore Amm.vo Contabile	Progressione verticale	1	Bando in corso di pubblicazione
	Istruttore Tecnico	Stabilizzazione	2	Avviata procedura ex art. 34 bis DLgs 165/2001

TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2020

CATEGORIA	PROFILO	MODALITA'	NUMERO	NOTE
D	Specialista Tecnico	Progressione Verticale	1	
	Specialista Amm.vo Contabile	Utilizzo graduatoria/mobilità/concorso	1	
	Specialista Amm.vo Contabile	Utilizzo graduatoria/mobilità/concorso	1	
	Specialista Amm.vo Contabile	Progressione verticale	1	
	Specialista Tecnico	Utilizzo graduatoria/mobilità/concorso	1	
C	Agente Polizia Municipale	Utilizzo graduatoria	6	
	Istruttore Tecnico	Mobilità volontaria / Concorso	2	
	Istruttore Amm.vo Contabile	Progressione verticale	1	
	Istruttore Tecnico	Stabilizzazione	2	

PERSONALE IN COMANDO ANNO 2020

CATEGORIA	PROFILO	MODALITA'	NUMERO
D	Specialista Tecnico	50,00%	1
	Funzionario Amm.vo Contabile / Specialista	100,00%	1

	Specialista Tecnico	50,00%	1
C	Istruttore Tecnico	50,00%	1

TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2021

CATEGORIA	PROFILO	MODALITA'	NUMERO	NOTE
D	Specialista Vigilanza	Progressione Verticale	1	
	Specialista Amm.vo Contabile	Utilizzo graduatoria/mobilità/concorso	1	
	Specialista Amm.vo Contabile	Progressione verticale	1	
	Specialista Tecnico	Mobilità/concorso	1	
C	Agente Polizia Municipale	Utilizzo graduatoria	6	
	Educatrice	Mobilità volontaria / Concorso	2	
	Istruttore Amm.vo Contabile	Mobilità volontaria / Concorso	1	
	Istruttore servizi informatici	Utilizzo graduatoria	1	
B	Messo notificatore	Selezione	2	

TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2022

CATEGORIA	PROFILO	MODALITA'	NUMERO	NOTE
D	Specialista Tecnico	Progressione Verticale	1	
	Specialista Amm.vo Contabile	Utilizzo graduatoria/mobilità/concorso	1	
	Specialista Amm.vo Contabile	Progressione verticale	1	
	Specialista Tecnico	Utilizzo graduatoria/mobilità/concorso	1	
C	Agente Polizia Municipale	Utilizzo graduatoria	6	
	Istruttore Tecnico	Progressione verticale	1	
	Istruttore Amm.vo Contabile	Mobilità volontaria / Concorso	1	
	Istruttore Tecnico	Mobilità volontaria / Concorso	2	
B	Assistente tecnico	selezione	2	

TEMPO DETERMINATO

Richiamata la deliberazione n. 70 del 30.4.2020 di modifica del PTFP 2020-2022 per la parte relativa alle assunzioni a tempo determinato ed il parere favorevole reso dall'OREF con verbale n. 25 in data 31.7.2020 nonché l'autorizzazione ministeriale pervenuta il 10.8.2020 con riferimento all'assunzione di :

- n. 1 Dirigente ex art. 110 comma 1 al costo per l'anno 2020 di €. 46.432,39 (annuo €. 120.724,22) per la durata del mandato del sindaco
- n. 1 Dirigente ex art. 110 comma 2 al costo per l'anno 2020 di €. 41.907,72 (annuo €. 108.960,07)) per la durata del mandato del sindaco

- n. 4 educatrici cat. C per 4 mesi al costo di €. 47.035,32
- n. 2 Assistenti servizi educativi cat. B per 4 mesi al costo di €. 20.937,98

Evidenziato che le assunzioni di personale dirigente ex art. 110 comma 1 non rientrano nei limiti di spesa di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010;

Rilevato che la spesa relativa al personale a tempo determinato per l'anno 2020 rispetta la normativa vigente come si evince dalla tabella che segue:

Spesa lavoro flessibile anno 2009	1.428.134,00
Spesa lavoro flessibile anno 2020 da Bilancio	333.835,13

Visti i prospetti del Bilancio 2020/2022, si rileva che **in sede previsionale**, la spesa di personale calcolata con riferimento al PTFP 2020-2022, quindi comprensiva delle assunzioni previste nel PTFP 2020/2022, si mantiene contenuta nel rispetto della media del triennio 2011-2013, come si evince dal seguente prospetto, con la precisazione che la spesa di personale relativa all'anno 2020, pur in sede previsionale, è determinata come da allegato A2, mentre la spesa prevista relativa alle annualità 2021 e 2022 è calcolata in modo analogo, sulla base delle previsioni di cui all'allegato al personale 2020/2022:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
	2020	2021	2022
Intervento 1	20.851.543,08	20.733.498,34	21.242.959,04
Intervento 3	0,00	0,00	0,00
Intervento 7	1.361.425,41	1.355.830,87	1.389.309,49
Altre spese di personale	991.268,51	991.268,51	991.268,51
Totale spese di personale	23.204.237,00	23.080.597,72	23.623.537,04
- Detrazioni	3.558.807,97	3.558.807,97	3.558.807,97
Spesa di personale per rispetto limiti	19.645.429,03	19.521.789,75	20.064.729,07
Media triennio 2011/2013	26.281.841,76		

e pertanto rientrerà nei limiti imposti dalla normativa vigente;

Preso atto inoltre che con quanto espresso nella presente deliberazione la spesa di personale complessiva nel triennio 2020/2022 si svilupperà come segue:

- Anno 2020: € **23.204.237,00**
- Anno 2021: € **23.080.597,72**
- Anno 2022: € **23.623.537,04**

B) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

B1. Normativa

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito

riportato: “2. “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle ‘unioni dei comuni’ ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)”;

Visto il Decreto Ministeriale 17.03.2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all’art. 33, comma 2, del D.L. 30.04.2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Visto l’art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

Rilevata la non più applicabilità dell’art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell’art. 5, del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

B2. Verifica situazione dell’Ente

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell’Ente;

IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO

L’art. 1 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell’attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. - Vista la Circolare ministeriale sul D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 15.7.2020 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2019 e che pertanto questa sarà l'annualità considerata per il calcolo;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2019:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
TRIENNIO	2017	2018	2019
Entrate correnti ultimo triennio (Dati da consuntivi approvati)	87.237.351,27 <i>a</i>	106.768.867,99 <i>b</i>	101.032.369,92 <i>c</i>
FCDE Bilancio di Previsione 2019 assestato	13.549.727,54 <i>d</i>	13.549.727,54 <i>d</i>	13.549.727,54 <i>d</i>
MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	84.796.468,85 (a-d)+(b-d)+(c-d)/3		

Visto l'allegato prospetto delle spese di personale 2019, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale (allegato A spese 2019 ex DM);

Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2019 euro **21.943.077,96**

 = **25.88 %**

Media entrate netto FCDE euro **84.796.468,85**

LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera g), avendo n. 93.719 abitanti al 31.12.2019;

Gli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati riferiti all'anno 2020 Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	23,00%	33,50%
b	1000- 1999	28,60%	23,00%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	20,00%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	19,00%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	17,00%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	9,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	7,00%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	3,00%	32,80%
i	1500000>	25,30%	1,50%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera **g**) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **25.88%** si colloca nella **FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.**

Il Comune può pertanto:

- incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza
- incrementare altresì la spesa di personale registrata nell'anno 2018 ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, ma NEI LIMITI del valore soglia stabilito dalla tabella 1, come previsto dall'art. 5 del DM

stesso.

Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.

B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

€ 1.460.747,44

$(84.796.468,85 * 27,60\%) - 21.943.077,96$ (Media entrate netto FCDE * percentuale tabella 1) – Spese di personale 2019

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per gli anni 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento per ulteriori assunzioni, per l'anno 2020, per questo ente è il seguente:

€ 1.597.837,05

$(22.826.243,55 * 7\%)$ (Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente)

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica che l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, il Comune pertanto può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento teorico.

Il Comune può quindi assumere entro lo spazio finanziario di **1.460.747,44**

B4. RESTI ASSUNZIONALI QUINQUENNIO 2015 – 2019 EVENTUALE QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA

Visto l'art. 5, comma 2, del DM 17 marzo 2020 che consente ai comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Dato atto che tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM.

Viste le disposizioni vigenti in materia di resti assunzionali e precisamente:

- l'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito nella l. 114/2014 e ss.mm.ii., il quale stabilisce al comma 5 che *“negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. ... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”*;
- l'art. 14 bis della L. 29/2019 che ha sostituito il triennio con il quinquennio e quindi ha esteso l'utilizzo dei resti disponibili al quinquennio precedente;

Preso atto che la Corte dei Conti, sezione autonomie:

- con la deliberazione n. 28/2015 ha pronunciato i seguenti principi di diritto:
 - il riferimento al “triennio precedente” (ora quinquennio) inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2015, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intendono effettuare le assunzioni;
 - con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l'intera annualità;
- con la deliberazione n. 25/2017 ha enunciato il seguente principio di diritto: *“la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto*

della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali; i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini

Verificato che nel triennio 2018/2020 si sono verificate o sono previste le cessazioni di personale di cui al prospetto che segue, la cui spesa annuale costituisce la capacità assunzionale dell'Ente per l'anno successivo

CATEGORIA	CESSAZIONI anno 2018	CESSAZIONI anno 2019	CESSAZIONI anno 2020 (presunte alla data di redazione del PTFP)
DIRIGENTI	1	1	1
D3	1	2	3
D	8	3	4**
C	14	11**	11**
B3	6	6**	6
B	3	8	5
A	1	3	1
TOTALE	34 pari a euro 758.157,96 *	34 pari a euro 808.142,74 *	31 pari a euro 783.521,43 *

**le unità sono aumentate in seguito a cessazioni non previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con deliberazione C.C. n. 108/18060-343 del 07.08.2019

* le economie derivanti da cessazioni non comprendono contributi e IRAP ma solo assegni

Verificato pertanto che nel 2020, in questo ente risultano ancora inutilizzati i resti della capacità assunzionale del quinquennio precedente (2015/2019 su cessazioni 2014/2019) riferiti alle annualità 2018 e 2019 pari a **1.566.300,70**.

Verificato che poiché l'importo delle facoltà assunzionali residue, pari a € 1.566.300,70 è superiore all'importo delle capacità assunzionali calcolate ai sensi dell'art. 4, comma 1 Tabella 1 DM citato, questo Comune può utilizzare le facoltà assunzionali residue nel limite di € 1.460.747,44;

Preso atto, quindi, che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui alla richiamata deliberazione n. 21 del 14.2.2020 è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della Legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio

- nell'anno 2019;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020;

Dato atto che :

- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 275/2018, il piano di azioni positive per il triennio 2020/2022;
- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs.165/2001;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance ;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente ha comunicato alla Piattaforma dei Crediti Commerciali l'importo dei debiti scaduti e non pagati al 31.12.2018 nei termini previsti dalla normativa;
- con deliberazione n. 73 del 16.05.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli artt. 243bis e seguenti del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- con la successiva deliberazione n. 102 del 07.08.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- nell'ambito della suddetta procedura l'Ente non ha chiesto l'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243ter del D.LGS. 267/2000, non risultando pertanto soggetto agli obblighi di rideterminazione della dotazione organica di cui all'art. 243 bis, comma 8, lett. g) del citato decreto, ma ai soli controlli di cui all'art. 243, comma 1; - l'art. 243bis, comma 8, lett. d) prevede che "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutto il periodo della durata del piano, l'Ente è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche previste dall'art. 243, comma 1"; - l'art 243, comma 1, stabilisce che "gli Enti Locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'art. 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli Enti Locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria";

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui *"Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente"*;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione finanziario sul rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;

RITENUTO pertanto di determinare la capacità assunzionale ai sensi del DM 17.3.2020 per l'anno 2020 nell'importo di €. **1.460.747,44** comprensivo dei resti assunzionali degli anni precedenti;

RITENUTO di confermare il Fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione G.C. n. 21/2020;

DATO ATTO che, del suddetto Fabbisogno, si intende procedere alla realizzazione delle sole procedure assunzionali previste per gli anni 2018, 2019 e 2020;

DATO ATTO che, per le motivazioni sopra esposte, le procedure assunzionali saranno effettuate dopo il controllo da parte della Commissione Centrale per la Finanza Pubblica;

VISTO l'art. 48, comma 3, del T.U.EE.LL. - Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

per le ragioni sopra espresse:

DI RECEPIRE tutto quanto esposto in narrativa

DI REVOCARE la propria deliberazione n. 213 del 10.09.2020;

DI DETERMINARE la capacità assunzionale dell'ente, ai sensi del DM 17.3.2020, per l'anno 2020 nell'importo di €. **1.460.747,44** comprensivo dei resti assunzionali degli anni precedenti;

DI CONFERMARE il Fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione G.C. n. 21/2020;

DI DARE ATTO che, del suddetto Fabbisogno, nell'anno corrente si intende procedere alla realizzazione delle sole procedure assunzionali già previste per gli anni 2018, 2019 e 2020;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (D.L. n. 34/2019), rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

DI DARE ATTO che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;

DI DARE ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente, trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022;

DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento verrà inviato all'Organo di Revisione Contabile dell'Ente (OREF) ed alla Commissione Centrale per la Finanza Pubblica per gli adempimenti di competenza;

DI DARE altresì ATTO che le procedure assunzionali saranno effettuate dopo il controllo da parte della Commissione Centrale per la Finanza Pubblica;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ATTESO che la presente deliberazione necessita anche dell'espressione del parere contabile da parte del Responsabile della ragioneria, ai fini di monitoraggio della situazione economico finanziaria dell'Ente;

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 come segue:

- Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

- Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

La RESPONSABILE P.O.
Servizio Autonomo Risorse Umane
Dott.ssa Cinzia Maria Ines Colla

IL DIRIGENTE Settore Risorse Finanziarie e
Tributi
Dott. Stefano Specchia

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

CON VOTI unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa

DI RECEPIRE tutto quanto esposto in narrativa

DI REVOCARE la propria deliberazione n. 213 del 10.09.2020;

DI DETERMINARE la capacità assunzionale dell'ente, ai sensi del DM 17.3.2020, per l'anno 2020 nell'importo di €. **1.460.747,44** comprensivo dei resti assunzionali degli anni precedenti;

DI CONFERMARE il Fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione G.C. n. 21/2020;

DI DARE ATTO che, del suddetto Fabbisogno, si intende procedere alla realizzazione delle sole procedure assunzionali già previste per gli anni 2018, 2019 e 2020;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (D.L. n. 34/2019), rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

DI DARE ATTO che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;

DI DARE ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente, trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022;

DI DARE altresì ATTO che le procedure assunzionali saranno effettuate dopo il controllo da parte della Commissione Centrale per la Finanza Pubblica;

Con successiva votazione unanime espressa nelle forme di legge

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 511**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI EX DPCM 17.3.2020. REVOCA DELIBERAZIONE N. 213/2020. CONFERMA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2020/2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/10/2020**

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Cinzia Maria Ines Colla

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/10/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Specchia Stefano

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE
GANCI FRANCESCA